

**APPENDICE N.** : A 2019  
**CONTRAENTE** : FIPSAS - FEDERAZIONE ITALIANA PESCA SPORTIVA  
 ATTIVITÀ SUBACQUEE E NUOTO PINNATO  
**COD FISC/P. IVA** : 01382061008  
**N. POLIZZA** : 71819  
**DECORRENZA** : ore 24.00 del 31/12/2018

Con la presente appendice, che forma parte integrante della suindicata polizza, si chiarisce che:


- in merito all'art. 40, punto 4. Invalidità Permanente, sottopunto II, il grado di invalidità permanente va accertato facendo riferimento alla tabella Allegato A al D.P.R. 3 novembre 2010 (10A15236) e successive modifiche intervenute fino alla data di stipulazione della presente polizza, medesima tabella utilizzata come riferimento per l'accertamento delle lesioni di cui all'art. 40, punto 3. Lesioni; la garanzia IP e la garanzia Lesioni sono criteri da applicarsi ad ogni sinistro;
- in merito all'art. 43 Invalidità permanente – franchigia assoluta, sul capitale assicurato non si corrisponde alcun indennizzo se il grado di invalidità permanente, accertato secondo i criteri stabiliti nell'art. 40, punto 4, non supera il 4%;
- il massimale previsto dalla presente polizza pari ad € 100.00,00, così come la franchigia assoluta al 4% sono da applicarsi sia per la garanzia invalidità permanente che per la garanzia lesioni poiché, ai fini dell'indennizzo degli infortuni sportivi, IP e lesioni coincidono. Il legislatore del 2010 con la tabella Allegato A al D.P.R. 3 novembre 2010 (10A15236) ha voluto predeterminare alcune lesioni sportive assegnandogli una percentuale specifica rispetto alle altre invalidità permanenti. Le altre invalidità permanenti non ricomprese all'interno delle "lesioni" individuate con la Tabella Allegato A al D.P.R. 3 novembre 2010 (10A15236) andranno calcolate tenendo come riferimento sempre il massimale di 100.00,00 €. In ogni caso, non verrà corrisposto nessun indennizzo se il grado di lesione o di invalidità permanente non supera il 4%;
- con riferimento all'art. 27 Estensioni di garanzia, punto 9, si conferma che la presente estensione di garanzia si intende operante solo ed esclusivamente per i Tesserati ai Settori Attività subacquee e Nuoto pinnato e che gli eventuali infortuni derivanti da barotraumi, embolie, patologie da decompressione e sincopi si intenderanno trattati in base a quanto previsto dall'art. 40, punto 1, 2 e 4;
- rimborso spese mediche con massimale € 5.000,00 – Scoperto 5% - Min. € 150,00 si devono intendere prestate solo ed esclusivamente se le spese mediche siano diretta conseguenza di un intervento chirurgico, anche ambulatoriale, e/o in caso di applicazione di gesso e/o tutore equivalente (Don Joy, Desault, valva gessata, doccia gessata, bendaggio ad otto, air-cast, stecca di Zimmer, etc.).

### FERMO IL RESTO

Emessa in Roma, addì 02 Aprile 2019

IL CONTRAENTE

LA SOCIETÀ'  
 Roberto Manzato  
 Rappresentante Legale  
 in virtù di procura speciale



**Poste Assicura S.p.A.**

00144, Roma (RM), Viale Beethoven 11 • Tel.: (+39) 06 549241 • Fax: (+39) 06 54924203 • PEC: [posteassicura@pec.poste-assicura.it](mailto:posteassicura@pec.poste-assicura.it)  
[www.poste-assicura.it](http://www.poste-assicura.it)

Partita IVA e Codice Fiscale 07140521001, Capitale Sociale Euro 25.000.000,00 i.v. • Registro Imprese di Roma n. 07140521001, REA 1013058 • Iscritta alla Sezione I dell'Albo delle imprese di assicurazione al n. 1.00174 • Autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa in base alla delibera ISVAP n. 2788/2010 • Società appartenente al gruppo assicurativo Poste Vita, iscritto all'albo dei gruppi assicurativi al n. 043 • Società con socio unico, Poste Vita S.p.A., soggetta all'attività di direzione e coordinamento di quest'ultima.

Gruppo **Posteitaliane**

